



COMUNE DI RIVA DEL GARDA

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013 n. 20). Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI (GENERI ALIMENTARI MISTI E SURGELATI - CARNI FRESCHE E SALUMI - PESCE FRESCO E/O SURGELATO - PRODOTTI LATTIERO CASEARI) PER MENSE DEL NIDO D’INFANZIA LAGOBLU” E DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA PROVINCIALE “RIONE DUE GIUGNO” DI RIVA DEL GARDA PER IL PERIODO 1.9.2025 – 31.8.2026 NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA CAM – DM. 10 MARZO 2020 NR. 65 (CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA E FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI

Indice:

Art. 1	Oggetto e finalità dell'appalto	4
Art. 2	Descrizione della fornitura e condizioni di espletamento delle attività	4
Art. 3	Obblighi a carico dell'Operatore economico	5
Art. 4	Qualità dei prodotti	5
Art. 5	Provenienza della merce	5
Art. 6	Personale	6
Art. 7	Trasporto	6
Art. 8	Modalità ed orari delle consegne	7
Art. 9	Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi	7
Art. 10	Documenti che fanno parte del contratto	8
Art. 11	Durata del contratto	9
Art. 12	Importo del contratto	9
Art. 13	Revisione dei prezzi	10
Art. 14	Direttore dell'esecuzione del contratto	11
Art. 15	Avvio dell'esecuzione del contratto	11
Art. 16	Esecuzione del contratto	11
Art. 17	Sospensione dell'esecuzione del contratto	11
Art. 18	Modifica del contratto durante il periodo di validità	11
Art. 19	Modalità di pagamento e fatturazione del compenso	12
Art. 19bis	Disposizioni in materia di contabilità	13
Art. 20	Controllo sull'esecuzione del contratto	13
Art. 21	Vicende soggettive dell'Operatore economico	14
Art. 22	Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto	14
Art. 23	Subappalto	14
Art. 24	Tutela dei lavoratori	15
Art. 25	Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto	15
Art. 26	Sicurezza	15
Art. 27	Elezione di domicilio dell'operatore economico	15
Art. 28	Trattamento dei dati personali	15
Art. 29	Garanzia definitiva	15

Art. 30	Obblighi assicurativi	16
Art. 31	Penali	16
Art. 31bis	Clausola di forza maggiore	17
Art. 32	Risoluzione del contratto	18
Art. 33	Recesso	19
Art. 34	Definizione delle controversie	19
Art. 35	Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari	20
Art. 36	Obblighi in materia di legalità	21
Art. 37	Spese contrattuali	21
Art. 38	Norme di chiusura	21

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto la fornitura di derrate alimentari (generi alimentari misti e surgelati - carni fresche e salumi - pesce fresco e/o surgelato - prodotti lattiero caseari) per mense del nido d'infanzia Lagoblu” e della scuola dell'infanzia provinciale “Rione Due Giugno” con sede in viale Rovereto, nr. 36 a Riva del Garda per il periodo 1.9.2025 – 31.8.2026 nel rispetto della normativa cam – dm. 10 marzo 2020 nr. 65 (criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari).

2. L'interesse pubblico che la Stazione appaltante intende perseguire con l'appalto in oggetto è garantire la fornitura di generi alimentari di qualità, funzionali alla preparazione dei pasti dei piccoli utenti e del personale relativo per il periodo 1.9.2025-31.8.2026 posta la natura di servizio essenziale per la comunità come il nido d'infanzia e la scuola dell'infanzia.

3. I prodotti oggetto della presente fornitura dovranno presentare le caratteristiche qualitative, le specifiche tecniche e i requisiti igienico – sanitari previsti nell'Allegato “*Caratteristiche qualitative, specifiche tecniche e requisiti igienico sanitari*”.

4. I quantitativi presunti dei singoli prodotti richiesti sono elencati nel Prospetto “*Elenco prodotti e quantità presunte*”.

5. La fornitura deve rispettare i criteri ambientali minimi (CAM) previsti dal DM 10.03.2020 nr. 65 “Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari” (Allegato “*Estratto CAM – Ristorazione Collettiva*”). A comprova del rispetto di detti criteri minimi ambientali, l'Amministrazione comunale si riserva di effettuare le opportune verifiche in corso di esecuzione.

6. L'appalto non è suddiviso in lotti in quanto il frazionamento non sarebbe funzionale alle esigenze del servizio, vista la necessità di garantire omogeneità, efficacia e una gestione quanto più unitaria possibile delle derrate alimentari.

Art. 2 – Descrizione della fornitura e condizioni di espletamento delle attività

1. La fornitura di cui all'art. 1 ha esecuzione presso le mense del nido d'infanzia Lagoblu” e della scuola dell'infanzia provinciale “Rione Due Giugno” con sede in viale Rovereto, nr. 36 a Riva del Garda.

2. L'Operatore economico deve garantire le seguenti attività:

- fornitura delle seguenti categorie di prodotti (denominate per brevità derrate alimentari): generi alimentari misti e surgelati - carni fresche e salumi - pesce fresco e/o surgelato - prodotti lattiero caseari
- rispetto delle norme inerenti a preparazione e conservazione degli alimenti, imballaggio, trasporto e scarico presso il nido d'infanzia Lagoblu” e la scuola dell'infanzia provinciale “Rione Due Giugno e l'eventuale ritiro dei vuoti e degli imballaggi;
- rispettare i termini e le modalità di consegna della merce secondo quanto stabilito dalla stazione appaltante.

3. L'esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto del contratto, del presente capitolato e relativi allegati (dell'Allegato *Caratteristiche qualitative, specifiche tecniche e requisiti igienico sanitari*), delle prescrizioni previste dal Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 marzo 2020 e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti.

Art. 3 – Obblighi a carico dell'Operatore economico

1. L'Operatore economico, nell'adempimento della fornitura, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'art. 10.
2. La stipulazione del contratto da parte dell'Operatore economico equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza e accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di forniture pubbliche, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione della fornitura.
3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'Operatore economico equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione della fornitura.
4. L'affidatario dovrà produrre mensilmente i prospetti riepilogativi relativi alle forniture con le modalità e cadenze richieste dall'Amministrazione. Indicativamente tali prospetti, suddivisi per ogni struttura servita e per prodotto fornito, dovranno contenere le informazioni relative alle quantità dei singoli prodotti specificando se biologici, sia su supporti cartacei che informatici.
5. L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di chiedere all'affidatario i dati relativi alle fatture/bolle, anche in formato elettronico, secondo un tracciato dati che sarà indicato dall'Amministrazione comunale, anche ai fini del pagamento.

Art. 4 – Qualità dei prodotti

1. L'affidatario si impegna a fornire prodotti confezionati corrispondenti alle prescrizioni qualitative indicate specificamente nell'allegato, – “Caratteristiche qualitative, specifiche tecniche e requisiti igienico – sanitari dei prodotti confezionati”.
2. Tali caratteristiche costituiscono prescrizioni minime inderogabili in sede di preventivo; esse dovranno essere mantenute per tutta la durata contrattuale.
3. I prodotti oggetto della fornitura dovranno essere i medesimi offerti durante la procedura.
4. Qualora, in corso di fornitura, le caratteristiche organolettiche non siano ritenute adeguate in relazione al gradimento dell'utenza finale, l'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere la fornitura di prodotti sostitutivi di uguali caratteristiche a parità del prezzo offerto.
5. In ogni caso le decisioni dell'Amministrazione saranno debitamente motivate e comunque assunte in contraddittorio con l'impresa affidataria.

Art. 5 – Provenienza della merce

1. Salvo gli obblighi di legge, su richiesta dell'Amministrazione o suo incaricato, l'affidatario dovrà indicare la provenienza dei prodotti.
2. In caso di comprovati motivi l'Amministrazione si riserva la facoltà di escludere dalla fornitura prodotti provenienti da mercati in cui si siano verificati problemi di particolare gravità che comportino rischi alla salute pubblica.

Art. 6 - Personale

1. L'appaltatore deve impiegare personale con adeguata professionalità garantendo l'osservanza delle norme derivanti dai contratti collettivi e dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori.
2. In particolare, l'aggiudicatario deve impiegare nell'esecuzione della fornitura personale qualificato ed idoneo a svolgere le relative funzioni e comunicare al responsabile della gestione del contratto o suo incaricato, prima dell'inizio della fornitura, il nominativo di almeno un dipendente referente della fornitura.
3. Tutto il personale addetto alla manipolazione e alla consegna dei prodotti deve essere in possesso dei requisiti igienico-sanitari richiesti per l'esercizio di tali funzioni ai sensi della normativa vigente, nonché nel rispetto di eventuali disposizioni normative regionali o provinciali. L'aggiudicatario a tale scopo, prima dell'inizio della fornitura deve comunicare i nominativi del proprio personale impiegato nelle consegne delle merci, nonché deve segnalare tempestivamente eventuali sostituzioni.
4. L'aggiudicatario deve fare in modo che il proprio personale:
 - sia munito di idoneo documento di riconoscimento;
 - si rivolga unicamente al responsabile della gestione del contratto o suo incaricato, in caso di particolari problemi che si manifestassero nell'esecuzione della fornitura.
5. In ogni caso l'affidamento della fornitura oggetto del presente capitolato non costituisce alcun tipo di rapporto con il personale dipendente della ditta appaltatrice.
6. Per quanto riguarda l'obbligo della stazione appaltante, ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, di valutare i possibili rischi da "interferenza", si ritiene che per il tipo di attività esercitata non sussista rischio da interferenza (trattasi di mera fornitura) e pertanto non è necessaria la redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (Duvri).
7. L'appaltatore si impegna al rispetto di tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e controlli igienico-sanitari e della normativa HACCP.

Art. 7 - Trasporto

1. L'aggiudicatario può avvalersi di terzi vettori, esterni alla propria organizzazione d'impresa, per effettuare il trasporto e la consegna dei prodotti. In tale evenienza non si configura subappalto; l'aggiudicatario deve dare comunque specifica e preventiva informazione alla Stazione Appaltante della presenza di un vettore terzo rispetto all'impresa aggiudicataria.
2. L'aggiudicatario risponde, sempre e comunque, direttamente della corretta esecuzione del contratto. Il vettore dovrà comunque rispettare le disposizioni di cui all'art. 4 del presente capitolato, nonché la vigente normativa in materia di conservazione e trasporto dei vari prodotti.
3. L'amministrazione non sarà coinvolta nei rapporti tra l'aggiudicatario e l'eventuale vettore.
4. La stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere motivatamente l'immediata sostituzione del vettore laddove questi non garantisca la regolarità del trasporto e la puntualità.

Art. 8 - Modalità' ed orari delle consegne

1. Nel caso di aggiudicazione, il personale del servizio cucina cui la fornitura è destinata, prenderà accordi con la ditta aggiudicataria sui tempi e modalità di consegna.
2. Le consegne devono essere effettuate direttamente presso i locali adibiti al servizio cucina delle strutture in qualunque piano o luogo essi siano ubicati.
3. Il trasporto e la consegna dei prodotti deve avvenire a cura e spese dell'aggiudicatario con mezzi idonei e in contenitori adeguati nel rispetto della normativa specifica per il trasporto dei vari prodotti.
4. La consegna dei generi alimentari deve essere perentoriamente effettuata a domicilio nella quantità ordinata di volta in volta dal personale incaricato del servizio entro e non oltre le ore 9 della mattina per la quale viene concordata la consegna, sino ad un massimo di 5 consegne settimanali.
5. Sul documento di trasporto (D.D.T.) delle merci consegnate deve apparire ben chiaro il tipo di prodotto consegnato, la qualità e la quantità.
6. In caso di errore nella consegna o in caso di rifiuto parziale o totale dei prodotti da parte del personale incaricato del servizio perché non rispondenti ai requisiti previsti al punto 2. del presente disciplinare, l'aggiudicatario si impegna, a proprie spese, a garantire la fornitura di quanto mancante e di quanto non conforme ed al ritiro del prodotto erroneamente consegnato entro le ore 10.30 del giorno stesso salvo diverso accordo con i responsabili del servizio di cucina.
7. E' prevista la possibilità, per i responsabili del servizio di cucina delle strutture di segnalare telefonicamente all'aggiudicatario eventuali modifiche (in aumento o in diminuzione) dei quantitativi e tipologie dei prodotti da consegnare, purché le segnalazioni siano effettuate al massimo entro le ore 10 del giorno precedente la consegna da modificare.
8. Su richiesta della stazione appaltante, la ditta aggiudicataria si impegna a consegnare prodotti alimentari diversi da quelli richiesti in sede di affidamento se dovessero rendersi necessari per l'attuazione di diete particolari (es.: celiachia, specifiche intolleranze alimentari).
9. In caso di richiesta di prodotti non compresi nel presente disciplinare con caratteristiche diverse, il prezzo unitario e la quantità dei prodotti saranno concordati prima della consegna tra l'aggiudicatario e il responsabile della gestione del contratto o suo incaricato.

Art. 9 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
 - a) la [legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2](#) “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”;
 - b) il [D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36](#) “Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche e integrazioni;
 - c) il [D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81](#) “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro“ e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;

- d) la [legge 13 agosto 2010, n. 136](#) “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
- e) il [D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159](#) “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- f) la [legge 6 novembre 2012, n. 190](#) “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- g) il Regolamento UE 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato Regolamento UE 679/2016 e il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;
- h) le norme del codice civile.
- i) dm. 10 marzo 2020 nr. 65 (criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile e in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiscono alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto e assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito e agli scopi intesi dalle Parti.
4. Ove ricorra la necessità di interpretare clausole contrattuali si opera avendo riguardo alle finalità e ai risultati perseguiti con l'iniziativa contrattuale, considerando altresì l'applicazione dei principi previsti dal D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 10 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
- a.1) il Capitolato speciale d'appalto e Allegato (*Caratteristiche qualitative, specifiche tecniche e requisiti igienico sanitari*;
- a.1 bis) la documentazione di progetto “*Elenco Prodotti e Quantità Presunta*” così come stimate dalla Stazione Appaltante e suddivise tra mense del nido d'infanzia Lagoblu” e della scuola dell'infanzia provinciale “Rione Due Giugno”;

- a.2) “Estratto CAM – Ristorazione Collettiva”;
 - a.3) l’offerta economica dell’Operatore economico);
 - a.4) Dichiarazione HACCP da restituire compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante (o da persona in possesso dei poteri di rappresentare ed impegnare validamente l’impresa);
 - a.5) in caso di R.T.I., il relativo atto costitutivo;
 - a.5 bis) in caso di avvalimento o contratto di rete, il relativo contratto;
2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell’art. 18, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 11 – Durata del contratto

1. La durata dell'appalto è stabilita in 1 anno educativo/scolastico, con decorrenza dal 1° settembre 2025 al 31 agosto 2026, eventualmente decorrenti dalla data di avvio della fornitura se disposta nelle more della stipulazione del contratto, ove ne ricorrano i presupposti secondo quanto stabilito nel comma 2 del presente articolo.
2. Intervenuta l’aggiudicazione, valida ed efficace, la Stazione appaltante può procedere all’esecuzione anticipata del contratto per motivate ragioni ai sensi dell’art. 17, comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023; è sempre possibile l’esecuzione d’urgenza nei casi previsti dal comma 9 dell’art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023; nel caso di mancata stipulazione l’Operatore economico ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni eseguite.
3. In conformità all’art. 120, comma 11 del D.Lgs. n. 36/2023, in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l’Operatore economico qualora l’interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l’igiene pubblica, oppure nei casi in cui l’interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi l’Operatore economico è tenuto all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.
5. La Stazione appaltante esercita tale opzione informando l’Operatore economico mediante posta elettronica certificata.

Art. 12 – Importo del contratto

1. L’importo presunto dell’intero affidamento, determinato sulla base dei dati quantitativi presunti elencati nell’“*Elenco Prodotti e Quantità Presunta*”, ammonta a complessivi Euro 39.000,00.= (trentanovemila/00), Iva esclusa al quale applicare il ribasso offerto.
2. I singoli prezzi offerti dovranno essere comprensivi di ogni altro onere compreso il trasporto e la consegna presso le singole strutture.
3. I quantitativi definiti nel presente capitolato sono puramente indicativi, essendo possibili degli scostamenti senza che ciò implichi, per la ditta fornitrice, il diritto al risarcimento del danno, ad indennizzi di qualsiasi sorta.

4. I quantitativi effettivi dei singoli prodotti da consegnare saranno determinati secondo le modalità di cui all'art. 2.
5. Sono ammesse modifiche del contratto nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 120 della D.Lgs. 36/2023 nonché dalla normativa in materia. L'affidatario dovrà essere disponibile ad evadere, per il periodo strettamente necessario, eventuali forniture straordinarie dovute a condizioni eccezionali ed imprevedibili, alle stesse condizioni contrattuali, senza che ciò implichi per l'affidatario il diritto al risarcimento del danno, ad indennizzi o ristori di qualsiasi sorta.
6. Ai sensi dell'art. 120, comma 9 e di quanto disposto dall'art. 5, comma 6 dell'allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, la Stazione appaltante si riserva di imporre mediante atto aggiuntivo all'Operatore economico, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'Operatore economico non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 13 – Revisione dei prezzi

Le condizioni economiche in base alle quali sarà affidato l'appalto rimarranno ferme per tutta la durata del contratto secondo quanto stabilito all'atto dell'affidamento, senza che l'affidatario abbia nulla di ulteriore da pretendere per qualsiasi ragione o titolo tranne quanto stabilito dai successivi commi.

2. Il prezzo della fornitura alle condizioni tutte del contratto, del presente capitolato e relativi allegati si intende offerto dall'operatore economico in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.
3. Il prezzo contrattuale è sottoposto a revisione ai sensi dell'art. 60 del codice dei contratti al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.
- 4.. Ai fini della determinazione dei prezzi di cui sopra si utilizzano gli indici elaborati dall'ISTAT dei prezzi al consumo (variazione media annua dell'indice ISTAT – FOI).
5. . L'indice di riferimento iniziale è quello relativo alla data del provvedimento di aggiudicazione; si applica in ogni caso il comma 1 dell'art. 12 dell'Allegato II.2-bis del D.Lgs. n. 36/2023. La periodicità della verifica dell'indice identificato è semestrale.
- 5 bis. In caso di sospensioni/proroghe dei termini di aggiudicazione, l'indice di riferimento iniziale è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per la ridetta aggiudicazione, come previsto dall'art. 12 comma 1 dell'Allegato II.2-bis del D.Lgs. n. 36/2023.
6. La Stazione appaltante monitora l'andamento dell'indice di riferimento e l'adeguamento dei prezzi è attivato automaticamente dalla Stazione appaltante anche in assenza di istanza di parte, in conformità all'art. 3, comma 2 dell'Allegato II.2-bis del D.Lgs. n. 36/2023.
7. L'adeguamento prezzi ha effetto per le prestazioni oggetto del contratto da eseguire dopo l'attivazione della clausola in parola.

8. La Stazione appaltante comunica via PEC all'Operatore economico i nuovi prezzi revisionati da applicare alle prestazioni contrattuali da eseguire.
9. Gli eventuali subcontratti comunicati alla Stazione appaltante dall'Operatore economico, disciplinano in maniera coerente la revisione dei prezzi.

Art. 14 – Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali e di quanto previsto dalla vigente normativa, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso. In quest'ultima ipotesi, il responsabile del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.
2. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'Operatore economico

Art. 15 – Avvio dell'esecuzione del contratto

1. Il RUP dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'Operatore economico tutte le istruzioni e direttive necessarie secondo quanto previsto dal Capo II dell'allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.
2. L'Operatore economico è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.
3. Qualora l'Operatore economico non adempia, la Stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'Operatore economico.
4. Il RUP redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'Operatore economico. Il verbale viene redatto e firmato dal RUP e dall'Operatore economico. Quando, nei casi previsti dall'art. 17, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023, il RUP ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza indica nel verbale di consegna le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire e a tal fine può comunicare con l'Operatore economico anche tramite PEC.
5. In ogni caso nel verbale di avvio di cui al precedente comma 4, deve essere dato atto che, alla data, permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione della fornitura, anche con riferimento al corrispettivo offerto dall'Operatore economico.

Art. 16 – Esecuzione del contratto

1. Per la disciplina dell'esecuzione del contratto si dà atto dell'applicazione del Capo II dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 17 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 18 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 19 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'Operatore economico in relazione alla quantità di prodotti consegnati in base al prezzo unitario risultante dal preventivo ogni mese su presentazione di una fattura per ogni struttura scolastica specificando la quantità di prodotti consegnati con riferimenti ai rispettivi documenti di trasporto.

2. L'aggiudicatario, al termine di ogni mese, deve presentare regolari fatture distinte per servizio (Nido d'Infanzia "Lagoblu" / Scuola Provinciale dell'Infanzia "Rione Due Giugno"), specificando la quantità dei prodotti consegnati con riferimento ai rispettivi documenti di trasporto nonché i singoli prezzi applicati.

3. In concomitanza alle fatture, l'aggiudicatario dovrà fornire mensilmente documentazione digitale riepilogativa dei prodotti forniti con le relative quantità anch'essi distinti per servizi (Nido d'Infanzia "Lagoblu" / Scuola Provinciale dell'Infanzia "Rione Due Giugno").

4. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione della fornitura rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.

5. La Stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 (trenta) giorni dall'esito positivo della verifica di conformità, a condizione che la relativa documentazione fiscale venga emessa contestualmente.

6. La fattura dovrà essere emessa in conformità alla normativa sulla fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione; a tal proposito si comunica che il "Codice univoco ufficio" IPA è OSCMAC.

7. Le fatture devono essere emesse nel rispetto di quanto disposto con l'Art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23/12/2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) "split payment"

8. L'operatore economico assume obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i., tra cui l'obbligo di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari in entrata ed in uscita relativi al presente contratto (salve le eccezioni previste dall'art. 3 della legge n. 136/2010) saranno registrati sul conto corrente o sui c/c dedicati e saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli strumenti di incasso o di pagamento riporteranno, per ciascuna transazione posta in essere, il CiG n. _____. L'operatore economico, ai sensi dell'art. 3 comma 7, della legge sopra citata, deve comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del c/c o dei c/c dedicati, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Inoltre esso deve comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis, della L. 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

9. In conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'Operatore economico impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante trattiene

dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

10. In conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 6, il responsabile del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'Operatore economico, a provvedere entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Operatore economico.

11. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di partecipazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione delle prestazioni, rispetto alle parti o quote di forniture indicate in sede di gara, devono essere comunicate tempestivamente alla Stazione appaltante; la Stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto, previa verifica della compatibilità con i requisiti posseduti dalle imprese interessate. In caso di verifica negativa la Stazione appaltante nega motivatamente l'autorizzazione. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'Operatore economico al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

Art. 19 bis – Disposizioni in materia di contabilità

1. Le Parti si impegnano a sviluppare e condividere i dati di contabilità riferiti all'andamento delle previsioni contrattuali anche al fine di poter dar seguito alle indicazioni dell'art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

Art. 20 – Controllo sull'esecuzione del contratto

La stazione appaltante ha il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'Operatore economico, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.

2. La vigilanza sulla correttezza dell'esecuzione del contratto, avverrà con la più ampia facoltà d'azione e nei modi ritenuti più idonei dall'Amministrazione.

3. La verifica dello stato di conservazione dei prodotti consegnati, la genuinità degli stessi, la loro rispondenza alla vigente normativa nonché al presente capitolato potrà essere inoltre verificata anche richiedendo specifica documentazione, nonché le analisi, previste dalla legge.

4. E' comunque facoltà dell'Amministrazione disporre, a proprie spese, opportune analisi di tipo chimico – fisico o microbiologico tramite laboratori di analisi scelti dalla stessa o facendo intervenire la competente Autorità Sanitaria. Qualora le caratteristiche qualitative o i requisiti igienico sanitari dei prodotti analizzati non corrispondessero ai requisiti richiesti nel presente capitolato o contrastassero con le normative vigenti, le spese sostenute per le analisi saranno addebitate all'affidatario ed allo stesso tempo non verrà pagata la fornitura relativa ai prodotti analizzati fatta salva l'applicazione delle disposizioni in materia di penali e di risoluzione del contratto del presente capitolato speciale, e fatti salvi gli obblighi di comunicazione all'autorità giudiziaria.

5. I controlli in accettazione dei prodotti indicati sui documenti di trasporto saranno effettuati dai responsabili del servizio di ristorazione o altro personale incaricato, all'atto della consegna. Qualora impossibilitati, verrà apposta sul DDT anziché l'indicazione dei controlli effettuati, la dicitura "con riserva di controllo", completa di data e firma.

6. La contestazione di eventuali differenze riscontrate potrà avvenire anche in un secondo momento, entro il giorno lavorativo successivo.

7. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'Operatore economico è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 26.

8. La stazione appaltante, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 21 – Vicende soggettive dell'Operatore economico

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'Operatore economico, di cui all'articolo 120, comma 1, lett.d), n. 2) del D.Lgs. n. 36/2023, la Stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge. La modificazione in parola non altera la struttura del contratto.

2. Trovano applicazione i commi 17 e 18 dell'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 22 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 36/2023.

2. Ai sensi dell'art. 120, comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla Stazione appaltante, in conformità all'art. 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla Stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la Stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'Operatore economico di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la Stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Art. 23 – Subappalto

1. Non è ammesso il subappalto in ragione della necessità di garantire un unico fornitore delle derrate alimentari, per ragioni di economicità e organizzazione da parte del personale delle mense, di costante e continuo controllo da parte della Stazione Appaltante, posto che la fornitura è destinata prevalentemente ad un'utenza sensibile quali i bambini fra i 3 mesi ed i 6 anni.

Art. 24 – Tutela dei lavoratori

1. L'Operatore economico è tenuto a osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 25 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto

1. L'Operatore economico deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai rispettivi contratti collettivi di lavoro.

Art. 26 – Sicurezza

1. L'Operatore economico si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

3. L'Operatore economico si impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato.

Art. 27 – Elezione di domicilio dell'Operatore economico

1. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate, alternativamente, presso il domicilio digitale (PEC) o in alternativa presso la sede legale dell'Operatore economico privilegiando gli strumenti informatici ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005) e fermo restando la possibilità di utilizzare mezzi di comunicazione in forma analogica in caso di mancato funzionamento o malfunzionamento dei mezzi di comunicazione digitale.

Art. 28 – Trattamento dei dati personali

In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è il Comune di Riva del Garda, e l'Operatore economico è tenuto al rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento UE 679/2016. Non ravvisandosi per il presente affidamento i presupposti di cui all'art. 28 del regolamento medesimo, l'Operatore economico non è nominato Responsabile del trattamento dei dati.

Art. 29 – Garanzia definitiva

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 53, comma 4, D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 30 – Obblighi assicurativi

1. L'appaltatore assume a proprio carico il rischio completo ed incondizionato del deterioramento dei prodotti fino al momento della consegna ed è responsabile dei danni che possano subire persone o cose per fatti o attività connesse con l'esecuzione del contratto, sia all'interno che all'esterno dei locali.
2. Sono a carico esclusivo dell'Operatore economico tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'Operatore economico stesso, di terzi o della Stazione appaltante.
3. In relazione a quanto sopra, l'Operatore economico si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio della fornitura, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto.
4. L'Operatore economico viene ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; ha pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

Art. 31 – Penali

1. In caso di ritardo nell'espletamento delle prestazioni di cui al presente capitolato, è applicata una penale pari all'uno (1) per mille dell'importo contrattualmente dovuto per ogni giorno di ritardo, salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Ogni volta che si verificassero comprovate carenze nella fornitura, o non siano rispettati caratteristiche qualitative o i requisiti igienico sanitari specificati nelle norme o regolamenti cogenti nonché nel presente capitolato, la Stazione appaltante ne darà comunicazione all' Operatore economico inviandogli un modulo definito "rapporto di non conformità".
3. La stazione appaltante, si riserva di applicare le penali, valutata la gravità dell'inadempienza, la frequenza dei medesimi e il disservizio arrecato, nei casi e secondo le modalità sotto specificate:

Ripetute consegne di quantità di derrate non sufficienti per la preparazione dei pasti per almeno 4 volte che abbiano determinato una variazione di menù	500,00-700,00 Euro
Mancata consegna o ritardo nella consegna, senza reintegro nei termini fissati	200,00-500,00 Euro
Mancata sostituzione dei prodotti contestati nei termini di cui al presente capitolato	100,00-300,00 Euro
Mancato rispetto delle giornate, degli orari e della frequenza previste dal presente capitolato per le consegne delle derrate	200,00-400,00 Euro
Mancato rispetto delle condizioni di fornitura stabilite dal presente capitolato (tipologia di confezione,	100,00-500,00 Euro

integrità imballaggio, temperatura degli alimenti alla consegna, ecc..) o consegna di prodotti che non rispettino le caratteristiche definite dalle schede prodotto allegate al presente capitolato	
Mancato ritiro/smaltimento dei prodotti contestati nel termine previsto.	100,00-300,00 Euro

4. Tale elencazione di inadempienze è esemplificativa e non esaustiva, e la stazione appaltante si riserva il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente compresi nella stessa, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio. Potranno essere applicati in tali casi sanzioni da un minimo di Euro 250,00 (duecentocinquanta) ad un massimo di Euro 5.000,00 (cinquemila) rapportate alla gravità dell'inadempienza.

5. Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese saranno recuperati mediante ritenuta diretta sugli eventuali corrispettivi maturati a carico della stazione appaltante.

6. Resta inoltre impregiudicato in ogni caso, il diritto per la stazione appaltante di esperire azione per ottenere il risarcimento di ogni eventuale danno causato dall'impresa appaltatrice nell'esecuzione del contratto.

7. E' fatta salva la facoltà della Stazione appaltante di reperire i prodotti necessari presso altro fornitore ponendo a carico dell'Operatore economico l'eventuale maggiore spesa (acquisto in danno) mediante compensazione sulle fatture emesse dallo stesso.

8. Inoltre, in casi eccezionali e comunque per esigenze temporanee, la Stazione appaltante può autorizzare l' Operatore economico a reperire i prodotti necessari presso altro soggetto individuato in accordo con la Stazione appaltante, senza maggior spese e salvo il rimborso di Eventuali danni.

9. In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'Operatore economico ha facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

10. Nel caso in cui l'Operatore economico non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della Stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'Operatore economico in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali.

11. Nel caso in cui l'importo della penale superi il 10 % (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale, la Stazione appaltante può procedere a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 32, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

12. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Operatore economico dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 31 bis – Clausola di forza maggiore

1. Per “forza maggiore” si intende il verificarsi di un evento o di una circostanza che impedisce o preclude a una parte l’adempimento, totale o parziale, di una o più delle sue obbligazioni contrattuali a condizione che la stessa dimostri che:
 - a. l’impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
 - b. l’impedimento non poteva essere ragionevolmente previsto al momento della conclusione del contratto o dell’avvio dell’esecuzione della prestazione;
 - c. gli effetti dell’impedimento non avrebbero potuto essere evitati o superati dalla parte interessata secondo la diligenza del buon padre di famiglia.
2. L’Operatore economico deve anche comprovare la condizione di cui alla lettera c) mediante invio tempestivo alla Stazione appaltante di idonea documentazione probatoria.
3. Il RUP valuta la sussistenza delle 3 (tre) condizioni di cui ai commi precedenti redigendo apposito verbale scritto in contraddittorio con l’Operatore economico, autorizzando una sospensione del contratto ovvero concordando dei rimedi alternativi, senza necessità di stipulare specifico atto aggiuntivo.
4. La parte che invochi con successo la presente clausola è esonerata dall’obbligo di adempiere totalmente o in parte alle proprie obbligazioni contrattuali, ivi compreso il rispetto dei termini, nonché da ogni responsabilità per danni o da qualsiasi altro rimedio convenzionale (es. penali), per l’inadempimento dal momento in cui l’impedimento causa l’impossibilità di adempiere.
5. In mancanza di tempestiva comunicazione, gli effetti dell’esonero di responsabilità di cui al precedente comma, decorrono dal momento in cui la comunicazione è stata notificata all’altra parte anche per mezzo di PEC.
6. Qualora l’effetto dell’inadempimento o dell’evento invocato sia temporaneo, le suddette conseguenze si applicheranno solo fino a quando l’inadempimento invocato preclude all’altra parte interessata l’adempimento.
7. Qualora la durata dell’impedimento invocato abbia l’effetto di privare sostanzialmente le Parti contraenti di ciò che avevano ragionevolmente diritto di attendersi in forza del contratto, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere lo stesso dandone comunicazione all’altra dopo la fissazione di un termine finale essenziale.

Art. 32 – Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l’art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all’art. 122 del D.Lgs. n. 33/2023 nei seguenti casi:
 - a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell’Operatore economico nell’esecuzione delle prestazioni affidate;
 - b) ingiustificata sospensione della fornitura;
 - d) il mancato rispetto di quanto offerto;
 - e) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell’art. 16 del presente capitolato;
 - f) il non aver iniziato l’esecuzione delle attività oggetto del contratto entro la data prevista contrattualmente e richiesta dalla a Stazione appaltante;

- g) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali e assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- h) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla Stazione appaltante presso l'Operatore economico, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità della fornitura e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla Stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 14, comma 3, del presente capitolato;
- i) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 28, comma 5, del presente capitolato;
- l) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; qualora venga constatata la non conformità del magazzino o del mezzo di trasporto dell'aggiudicatario alle norme di legge vigenti e l'aggiudicatario non abbia adeguato il magazzino o il mezzo di trasporto entro i termini fissati dalla Stazione Appaltante.
- m) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
- n) per fattispecie di particolare gravità che comportino rischi e danni alla salute degli utenti a seguito di episodi accertati anche in una sola struttura;
- o) qualora venga contestata la non conformità del magazzino o del mezzo di trasporto dell'affidatario alle norme di legge vigenti e l'affidatario non abbia adeguato il magazzino o il mezzo di trasporto entro i termini fissati dall'Amministrazione.
3. Il contratto di appalto può essere altresì risolto nelle ipotesi disciplinate dall'art. 99, comma 3-bis del D.Lgs. 36/2023.
4. Non possono essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la Stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'Operatore economico.
5. In caso di risoluzione, la Stazione appaltante potrà, fino all'espletamento di una nuova gara, ricorrere a terzi per l'effettuazione del servizio, con l'addebito alla ditta inadempiente di ogni conseguente spesa o danno.

Art. 33 – Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.
2. Tale recesso è subordinato ad un preavviso di almeno 60 giorni (sessanta) da inviare all'affidatario, a mezzo PEC.
3. Non sarà riconosciuto all'affidatario, a fronte dell'eventuale recesso, alcun rimborso spese, alcun contributo né alcun'altra utilità di qualsiasi natura, ma solo il corrispettivo per le prestazioni svolte fino a quel momento.

Art. 34 – Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Stazione appaltante e l'Operatore economico, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs. n. 36/2023, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro del Tribunale nel cui circondario ha sede la Stazione appaltante (Foro di Rovereto)

Art. 35 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Operatore economico, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.
2. L'Operatore economico deve inserire nei contratti stipulati con privati fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge n. 136/2010:

“Art. (...)

(Obblighi del subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

- I. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con la Provincia autonoma di Trento (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2020.
 - II. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione alla Provincia autonoma di Trento (...) e al Commissariato per il Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
 - III. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...), si impegna a inviare copia del presente contratto alla Provincia autonoma di Trento (...).”
3. L'Operatore economico deve comunicare alla Stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136/2010, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'affidatario, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011.
 4. L'Operatore economico si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante e al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
 5. La Stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'Operatore economico e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
 6. Le Parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso e in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'Operatore economico comunica alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla Stazione appaltante deve avvenire entro 7 (sette) giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'Operatore economico deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.
 7. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara e il codice unico progetto.

8. Le Parti convengono che qualsiasi pagamento inerente al presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente a ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente a ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

Art. 36 – Obblighi in materia di legalità

1. L'Operatore economico dichiara di aver preso visione delle norme previste Piano Anticorruzione dell'Amministrazione comunale, pubblicato al link <https://www.comune.rivadelgarda.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-general/Atti-general/Documenti-di-programmazione-strategico-gestionale/PIAO-PIANO-INTEGRATO-DI-ATTIVITA-E-ORGANIZZAZIONE>. Il mancato rispetto di tali disposizioni può comportare la risoluzione del contratto.

2. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'Operatore economico si impegna a segnalare tempestivamente alla Stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altre utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

3. L'Operatore economico inserisce nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: *“Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente (...) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente”*.

4. L'Operatore economico si impegna a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'affidamento/aggiudicazione della prestazione.

Art. 37 – Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'Operatore economico.

2. L'importo dell'imposta di bollo è indicato nell'allegato I.4 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art 38 – Norma di chiusura

1. L'Operatore economico, avendo partecipato alla procedura per l'affidamento del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento della fornitura, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

Allegato: “Caratteristiche qualitative, specifiche tecniche e requisiti igienico sanitari”

Informativa privacy

Per la presentazione dell'offerta è richiesto all'operatore economico di fornire dati, documenti e informazioni che, qualora riferiti a persone fisiche che lo rappresentano o comunque collegate, rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (anche "GDPR") e delle ulteriori norme applicabili in tema di protezione dei dati personali.

Il trattamento dei dati personali da parte della Stazione Appaltante in qualità di titolare del trattamento, verrà effettuato nel rispetto di quanto previsto dalla predetta normativa.

Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, alla Stazione Appaltante compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo:

Dati di contatto della Stazione Appaltante

È possibile contattare la Stazione Appaltante ai seguenti recapiti: U.O. Istruzione e Politiche Sociali, indirizzo email dell'ufficio aso@comune.rivadelgarda.tn.it

Il Responsabile della protezione dei dati può essere contattato al seguente indirizzo: Consorzio dei Comuni Trentini, e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it.

Nel contesto delle procedure di approvvigionamento digitale, Trentino Digitale S.p.A. opera per conto del Titolare in qualità di responsabile del trattamento, con funzioni di amministratore di sistema, per tutti i dati personali trattati per la specifica finalità di espletamento della procedura tramite la piattaforma Contracta.

Finalità del trattamento

I dati personali, anche particolari (giudiziari), sono acquisiti ai fini della partecipazione dell'operatore economico alla procedura di approvvigionamento e, in particolare, per la verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche dell'operatore economico, nonché, con riferimento all'aggiudicatario, per la stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compresi adempimenti contabili e il pagamento del corrispettivo contrattuale e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti.

Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa, ed è altresì necessario ai fini della partecipazione alla procedura di approvvigionamento nonché, eventualmente, ai fini della stipula ed esecuzione del contratto. Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura, ovvero la stipula, la gestione e l'esecuzione del contratto.

Base giuridica

Il trattamento dei dati personali è effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o comunque connesso a pubblici poteri ai sensi dell'articolo 6, par. 1 lett. e) e articolo 9, par. 2, lett. g) del GDPR nonché articoli 2-ter e 2-sexies del decreto legislativo n. 196/2003.

Inoltre, il trattamento è necessario ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, anche nella fase precontrattuale, ai sensi dell'articolo 6 par. 1 lett. b del GDPR nonché per adempiere agli obblighi giuridici cui è soggetto il titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 6 par. 1 lett. c del GDPR.

Modalità del trattamento e periodo di conservazione

Il trattamento dei dati verrà effettuato da persone autorizzate che operano sotto l'autorità del Titolare, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, mediante strumenti informatici e telematici e la piattaforma Contracta.

I dati personali delle persone fisiche attinenti gli operatori economici partecipanti sono conservati per tutta la durata del procedimento e per il periodo successivo alla conclusione fino al decorso dei termini di decadenza o prescrizione dei ricorsi ed azioni connesse al procedimento stesso, oppure, in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.

I dati personali delle persone fisiche attinenti l'operatore economico aggiudicatario sono conservati per tutta la durata del contratto di approvvigionamento e per i successivi dieci anni dalla data della cessazione del rapporto contrattuale, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili, oppure, in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.

Fonte dei dati personali

I dati anagrafici e di contatto degli utenti dell'operatore economico e, ove necessario, i dati relativi al tracciamento delle operazioni effettuate degli eventi significativi in relazione al ciclo di vita del contratto, sono comunicati alla Stazione Appaltante/Ente concedente da Trentino Digitale S.p.A., gestore della piattaforma Contracta secondo le regole tecniche adottate dall'AgID con determinazione n. 137 del 1 giugno 2023, che la Provincia autonoma di Trento mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti e Enti concedenti ai sensi della normativa provinciale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici ai sensi dell'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici).

Comunicazione e diffusione dei dati

I dati potranno essere comunicati agli enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi, quali ad esempio:

- a) all'Autorità nazionale anticorruzione;
- b) alle autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa;
- c) all'autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge;
- d) ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato italiano.

I dati potranno essere trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti) in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi.

La diffusione dei dati può essere effettuata sul sito web della Stazione Appaltante/Ente concedente nella sezione "Amministrazione trasparente", e/o sul sito dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici della Provincia autonoma di Trento, nonché nelle ulteriori ipotesi previste in materia di trasparenza ed anticorruzione e di apertura del dato (open data) secondo le previsioni del decreto legislativo 8 marzo 2005, n. 83 (Codice dell'Amministrazione Digitale – CAD).

Diritti dell'interessato

L'interessato può accedere ai propri dati personali direttamente tramite le funzioni messe a disposizione all'operatore economico da Contracta e ha sempre il diritto di chiedere in qualsiasi momento al Titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali o esercitare, nei casi previsti dalla legge, il diritto di limitazione al trattamento dei dati che lo riguardano.

Per eventuali richieste di intervento sui dati personali quali la rettifica o la cancellazione, qualora la funzione non sia disponibile su Contracta, gli utenti possono rivolgersi all'operatore economico cui riferisce. Nell'ambito delle procedure di approvvigionamento la rettifica e la cancellazione dei dati sono consentite compatibilmente con la specifica disciplina. L'opposizione al trattamento, per motivi connessi alla situazione particolare, è consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento.

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.